



**DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI
E SERVIZI OPERATIVI DI SUPPORTO**

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI “ATTIVITA’ DI
PICCOLA MANUTENZIONE DI MONUMENTI FUNEBRI IN
CONDIZIONE DI ABBANDONO PRESSO IL CIMITERO
MONUMENTALE DI SAN MINIATO AL MONTE DETTO DELLE PORTE
SANTE**

L’anno 202_ il giorno _____ del mese di _____, in Firenze

Per il presente atto cui intervengono:

il Dr. Giovanni Bonifazi nato a _____ il _____, non in proprio ma in qualità di Dirigente Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto del Comune di Firenze, P.I. 01307110484, secondo quanto previsto dall’art. 58 dello Statuto e dall’art.25 del regolamento Generale per l’attività contrattuale ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ esecutiva;

e

_____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede dell’ Associazione sotto indicata, non in proprio ma quale legale rappresentante dell’Associazione _____ avente sede legale in _____ CF / P IVA _____ iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale _____

PREMESSO

- che il Comune di Firenze è proprietario dei Cimiteri Comunali tra cui il Cimitero Monumentale di San Miniato al Monte, detto delle Porte Sante oggetto della presente convenzione;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 240 del 26.06.2015 è stato approvato l’avvio della riqualificazione delle aree monumentali dei cimiteri comunali;

- che il Comune ha indetto, con D.D. n. _____ del _____ e avviso pubblicato il _____ una selezione rivolta ad Associazioni di promozione sociale per realizzare attività di pulizia e piccola manutenzione di monumenti funebri in situazione di abbandono per il periodo dalla data di stipula della presente convenzione al 31 Dicembre 2024 e che all'Associazione _____ (di seguito nominata Associazione), individuata a seguito della sopracitata selezione, con DD _____ è stato disposto l'affidamento del servizio;
- che, in forza dell'affidamento di cui sopra, l'Ente e l'Associazione intendono sottoscrivere apposita convenzione per il primo anno di attività;
- che l'Associazione ha maturato competenza ed esperienza professionale ed è in possesso dei requisiti di affidabilità tecnica ed organizzativa necessari per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Firenze (di seguito denominato "Comune"), affida all'Associazione La Stanza Accanto l'organizzazione e l'esecuzione di attività di pulizia e piccola manutenzione di monumenti funebri in condizione di abbandono di cui all'elenco allegato alla presente convenzione nell'ambito della riqualificazione e valorizzazione del cimitero monumentale di San Miniato al Monte detto delle Porte Sante – nel periodo Anno 2024, attività da svolgersi in piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'avviso di selezione pubblica nonché nella presente Convenzione.

Art. 2 - Durata

La convenzione ha per oggetto l'organizzazione e realizzazione delle attività di cui all'art. 1 e decorre dalla data di sottoscrizione della medesima fino al 31.12.2024.

Ad insindacabile giudizio del Comune di Firenze la convenzione può essere ripetuta come servizio analogo, previo finanziamento, di anno in anno, per un massimo di ulteriori due anni, senza che l'Associazione nulla possa pretendere in caso di mancata ripetizione

Il Comune di Firenze si riserva, in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

Le attività/servizi resi nell'ambito della presente Convenzione si inquadrano nella normativa di cui al d.lgs. 177/2017 e non danno dunque luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro in quanto svolti gratuitamente e ai soli fini di preservare dal degrado il cimitero monumentale, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione dell'attività.

L'approvazione di convenzione per servizi analoghi è in ogni caso subordinata alla presentazione all'individuazione da parte del Comune di un nuovo elenco di

monumenti funebri per i quali occorre realizzare l'attività di piccola manutenzione e alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della relativa proposta progettuale nella quale devono essere confermati i costi sostenuti dall'aggiudicatario in sede di offerta relativa alla procedura avviata con il presente avviso, con l'unica possibilità di garantire un incremento per adeguamento ISTAT.

Art. 3 - Modalità di realizzazione del progetto

Il Comune si impegna a:

1. approvare e verificare il calendario annuale delle attività e le modalità di svolgimento proposti dall'Associazione, al fine di meglio programmare e coordinare le attività svolte dai volontari dell'Associazione con le attività ordinarie e/o straordinarie del cimitero.
2. rimborsare all'Associazione selezionata un contributo massimo di € 4.500,00 per le tipologie di spesa specificate al successivo art. 4 sostenute per le attività oggetto della presente convenzione, comprensive anche degli oneri relativi alla copertura assicurativa verso i volontari/associati di cui al successivo art. 6 e quella per responsabilità civile verso terzi.
3. a mettere a disposizione dell'Associazione un idoneo locale in cui potranno essere riposti i materiali necessari alle attività per custodirli diligentemente; l'Amministrazione dovrà inoltre mettere a disposizione idonei servizi igienici per i volontari impegnati nell'attività stessa.

Il Comune, inoltre, consegna all'Associazione il documento "Disposizioni in materia di sicurezza luoghi di lavoro" allegato parte integrante alla presente convenzione, contenente gli obblighi ai quali l'affidatario dovrà strettamente attenersi durante l'attività all'interno del Cimitero.

L'affidatario si impegna a:

1. effettuare un lavoro preliminare di documentazione fotografica e di schedatura dei manufatti storico – artistici che saranno oggetto d'intervento per la comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
2. attuare la piccola manutenzione (spolveratura) dei monumenti funebri di cui all'elenco allegato;
3. eseguire l'attività nel rispetto del documento "Disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro" allegato parte integrante alla presente convenzione;
4. presentare, al termine dei primi sei mesi di attività e alla conclusione del progetto:
 - nota di addebito (fino all'importo massimo complessivo di € 4.500,00) dei costi sostenuti rimborsabili, firmata dal Presidente dell'Associazione o suo delegato e corredata da idonea documentazione giustificativa di spesa: Le spese oggetto di rimborso, la cui tipologia è descritta al successivo art. 4, saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti comprovabili, tracciabili e riferite temporalmente al periodo di attuazione del progetto.
 - l'autocertificazione che attesti che le suddette spese rendicontate sono state

effettivamente sostenute dall'Associazione per l'organizzazione delle attività di piccola manutenzione (spolveratura) e divulgative inerenti;

- una relazione finale sull'andamento delle attività con descrizione delle attività svolte, producendo per ogni manufatto la schedatura e la documentazione fotografica iniziale e finale, in cui siano evidenziati gli aspetti positivi emersi ed eventuali le difficoltà riscontrate nonché, in questa ultima ipotesi, i comportamenti adottati per superarle.

L'affidatario si obbliga, oltre a quanto indicato nei precedenti e/o successivi articoli, a garantire la regolare e puntuale organizzazione delle attività secondo quanto stabilito nella presente convenzione, in collaborazione con la Direzione Patrimonio Immobiliare – Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto.

Art. 4 – Spese rimborsabili

L'Associazione potrà richiedere il rimborso delle tipologie di spesa di seguito specificate, sostenute durante il periodo di svolgimento dell'intero progetto:

- trasferte, vitto, trasporti, coperture assicurative, spese di cancelleria, per materiali di consumo e attrezzature di modesta entità
- spese sostenute per la formazione preliminare, la documentazione fotografica, la schedatura dei manufatti storico – artistici

Tutte le spese ammesse a rimborso debbono essere documentate.

Con tale rimborso l'associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al progetto medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo escluse revisioni del corrispettivo previsto durante il periodo di durata naturale del contratto.

Art. 5 - Pagamenti

La liquidazione a favore dell'affidatario delle somme di cui agli artt. 3 e 4 della presente convenzione, avviene nel modo di seguito indicato:

- liquidazione del 50%, al termine del primo semestre di attività previa presentazione di relazione delle attività espletate;
- liquidazione della restante somma, a conclusione del progetto.

Il Comune procede al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste e completa, per quanto riguarda la liquidazione a conclusione del progetto, di tutta la documentazione specificata all'art. 3 della presente convenzione.

Il pagamento avviene altresì - qualora necessario - previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dal Comune attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le richieste e l'unita documentazione devono essere trasmesse a: Direzione

Patrimonio Immobiliare Via Bolognese 449 - 50100 Firenze - Ufficio EQ Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali Comunali.

Il Comune procede al pagamento solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa con particolare riguardo – qualora necessario - alla verifica della permanenza della regolarità fiscale, di quella contributiva e assicurativa dell'associazione.

Art. 6 - Personale

Per lo svolgimento delle attività e prestazioni inerenti la presente convenzione, l'affidatario si avvale in modo esclusivo delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'affidatario assicura il rispetto della normativa vigente in materia dei diritti dell'utenza e di tutela dei dati personali, nonché di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

L'affidatario garantisce che tutti i volontari impiegati sono regolarmente assicurati con polizza di responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione.

L'affidatario provvede altresì alla copertura assicurativa dei volontari impiegati contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs n. 117/2017.

Inoltre l'affidatario si impegna ad attivare, prima dell'inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dal presente affidamento, con scadenza 31/12/2024, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio in questione ed adeguati alla natura dello stesso.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'associazione assicurata.

L'Associazione provvede a dare comunicazione scritta di tali atti alla Direzione Patrimonio Immobiliari – Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto.

Il Comune di Firenze è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia dei volontari occupati e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 - Responsabili

Il Responsabile per l'associazione è _____ il quale è tenuto a coordinare e controllare l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed è altresì il referente nei confronti dei competenti livelli operativi del Comune.

Il Responsabile del progetto per il Comune è il Dirigente del Servizio Servizi

Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto.

Art. 8 - Privacy

L'affidatario dichiara:

- di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003;
- di aver ottemperato e si impegna ad ottemperare alla normativa sulla sicurezza con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008, al DM n. 569/1992 e DPR 418/1995 (per coloro che vi sono soggetti) e successive modifiche e integrazioni, assumendosi integralmente ogni conseguente responsabilità
- di nominare un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo prima della sottoscrizione formale del presente atto convenzionale. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'Associazione.
- di garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

Art. 9 - Recesso della convenzione

Il Comune, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione con congruo preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni, da rendersi a mezzo di raccomandata A/R, per ragioni inerenti lo svolgimento del servizio o per ragioni di pubblico interesse.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione di diritto dell'affidamento

L'affidatario è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dell'organizzazione del progetto oggetto della presente Convenzione e, nell'esecuzione dell'organizzazione medesima, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari nonché alle disposizioni emanate dal Comune di Firenze o dalla Regione Toscana.

Qualora si verificano uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui alla presente Convenzione il Comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere l'affidamento nel caso di gravi inadempienze da parte dell'affidatario.

Si procede alla risoluzione di diritto del contratto ed al riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione nei casi in cui l'affidatario:

- a) faccia trascorrere inutilmente il congruo termine stabilito dall'Amministrazione per

uniformarsi alle condizioni stabilite nel contratto e nel presente Avviso nei casi di accertata difformità dell'esecuzione;

b) non presenti i documenti richiesti ai termini di legge;

c) il legale rappresentante dell'associazione affidataria sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

d) interrompa le attività senza giustificato motivo. In tal caso l'importo da corrispondere per i servizi effettivamente resi verrà a titolo di penale ridotto al 50%. Tale comportamento determinerà, inoltre, l'impossibilità di poter contrarre nel futuro con l'Amministrazione;

e) violi gli obblighi concernenti i diritti di privacy e gli obblighi di riservatezza.

Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto nonché le spese necessarie per garantire la continuità del servizio, sono addebitati all'affidatario.

In ogni caso, il Comune si riserva di recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'associazione si impegna a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del progetto. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'affidatario con lettera raccomandata A/R.

In tal caso il Comune è tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. che trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'affidatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., è rilasciata dal rappresentante legale dell'associazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti interessati, il Codice identificativo dell'affidamento/rinnovo (CIG).

Art. 12 - Disposizioni Finali

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997, è registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Firenze

Per l'Associazione _____

MANUFATTI (MONUMENTI FUNEBRI) STORICO – ARTISTICI CHE SARANNO OGGETTO DI SPOLVERATURA anno 2021

SETTORE M – (zona “Montagnola”)

- **Vittorio Angeleri**
- **Virginia Isabella**
- **Claudio Pascarella**
- **Angiolino Grisolia**
- **Attilio Paci**
- **Maresca Pinini**
- **Delia Gabriella Filippi**
- **Giorgio Casati e Bianca Teresa Casati**
- **Danilo Ammannato**
- **Vieri Lapi**
- **Lodovico Chizzola**
- **Bebe Ferrero**
- **Giovannino Marinelli**
- **Giuliana ...**
- **Clara Maria Gargani**
- **Renato Borelli**
- **Elena Rossetti**
- **Lisa Ponziani**
- **Roberto Zamboni**
- **Dafne Grippaudo – Milena Corma – Carlo De Carli**
- **Rodolfo Perissi – Italia Perissi**
- **Giorgio Eugenio Failla**
- **Lapide in frantumi non leggibile**
- **Roberto Bizzetti**
- **Elena Gadani**
- **Rosa Macchioni – Claudio Macchioni**
- **Giulia Maria Sgribani Rossi**
- **Marta Giannini**
- **Lina Lenzini**
- **Rolando Basicovich**
- **Renzo Bonanni – Lucia Bonanni**
- **Non leggibile su targa ricoperta di muschi**

monumento di Emma Pestalozza Della Chiesa di Cervinasco nei Mondello